

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 15 dicembre 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2009, n. 47

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria Pag. 48598

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2009, n. 48

Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su «Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale» Pag. 48601

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2009, n. 49

Proroga termine legge regionale 31 marzo 2009, n. 10 Pag. 48601

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2009, n. 50

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera Pag. 48602

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2009, n. 51

Provvedimento di variazione alla Tabella C allegata alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 20, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)» Pag. 48609

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2009, n. 47

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.

Art. 2

Definizione di albero monumentale e di flora di alto pregio

1. Si definiscono alberi monumentali le piante arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici.

2. Si definisce flora di alto pregio la vegetazione spontanea autoctona di qualunque specie vegetale presente sul territorio regionale e considerata specie rara e/o minacciata per la quale può essere necessario intraprendere progetti di tutela e di conservazione.

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 46 dello Statuto regionale, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative inerenti le finalità di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di programmazione e coordinamento regionale che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, definisce le linee generali di tutela e valorizzazione ed, in particolare:

a) gli atti di indirizzo per l'istituzione dei Registri provinciali di cui all'articolo 5;

b) gli atti di indirizzo per la costituzione delle Consulte tecniche provinciali di cui all'articolo 4.

3. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, promuove un sistema informativo regionale di tutela, valorizzazione e conservazione delle specie botaniche di cui all'articolo 2.

4. La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente esercita le funzioni di conservazione della copia dei Registri provinciali di cui all'articolo 5 e promuove la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale Regionale.

5. La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente definisce la metodologia di rilevazione e i contenuti informativi di una «scheda tipo» di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona da tutelare.

6. La «scheda tipo» di cui al comma precedente deve raccogliere almeno i seguenti dati: Comune, Località, dati catastali, coordinate geografiche, nome scientifico, nome comune, proprietà, notizie storico-culturali, condizioni fitosanitarie, grado di vulnerabilità, rischi ed indicazioni di eventuali interventi per garantire la conservazione, fotografie e se trattasi di alberi, circonferenza, altezza ed età presumibile.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Le Province recepiscono il piano di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 2, e garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Province istituiscono e curano la composizione delle Consulte tecniche a cui affidare il compito dell'identificazione, validazione e censimento degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona di interesse naturalistico, paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio provinciale.

3. Le Province concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 5, 6 e 7.

4. La Consulta, è composta da:

— Assessore provinciale all'Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

— Assessore provinciale ai Beni Culturali, o suo delegato;

— rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato;

— rappresentante designato dell'Ente Parco, o dagli enti parco, ricadenti nella corrispondente area provinciale;

— rappresentante del mondo scientifico universitario;

— rappresentante designato dall'UNCEM;

— rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;

— Assessore provinciale all'Agricoltura e Forestazione o suo delegato;

— rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale degli Agronomi Forestali;

— rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati;

— rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale dei Periti Agrari.

5. La Consulta ha il compito di:

a) procedere alla compilazione e alla tenuta dei Registri provinciali di cui all'articolo 5;

b) provvedere all'aggiornamento periodico dei Registri e promuovere la trasmissione al Dipartimento Regionale all'Ambiente;

c) formulare parere sull'eventuale abbattimento degli alberi di cui all'articolo 2, comma 1, inclusi nel Registro di cui all'articolo 5;

d) formulare parere in ordine all'autorizzazione per la raccolta, per quantità e tipologia, della flora di cui all'articolo 2, comma 2, inclusa nel registro di cui all'articolo 5 da utilizzare per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e commerciali;

e) provvedere a stabilire le misure di tutela delle aree popolate dalle specie botaniche di alto pregio;

f) esprimere parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi provinciali e regionali di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di cui all'articolo 2 inseriti nel registro di cui all'articolo 5.

6. Le riunioni della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Consulta dura in carica per l'arco di una legislatura e svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.

8. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese previste dalle leggi vigenti in materia.

9. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, la Consulta può chiedere pareri a specialisti delle diverse discipline.

Art. 5

Registri informatici provinciali

1. Sono istituiti presso l'Assessorato all'Ambiente di ciascuna Provincia i Registri informatici provinciali degli alberi monumentali segnalati come «Alberi monumentali protetti» e della flora autoctona spontanea, contenenti le schede relative ai dati delle singole specie protette di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. I Registri provinciali sono articolati per sezioni e predisposti su supporto digitale.

3. L'inserimento nei Registri degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea avviene seguendo i criteri stabiliti dalle Consulte tecniche provinciali di cui all'articolo 4, attraverso il censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato ed anche su indicazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti Parco, delle Associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini.

4. Le proposte per l'inserimento delle specie nei Registri degli alberi monumentali ed in quello della flora protetta devono contenere i dati caratteristici dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici e fitopatologici delle specie nonché i criteri di tutela e le indicazioni catastali pubbliche o private.

5. Le specie inserite nei Registri provinciali sono identificate come «Alberi monumentali e flora spontanea autoctona protetti».

6. La Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta tecnica di cui all'articolo 4, ed avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato predispose l'aggiornamento periodico biennale dei Registri delle specie sottoposte a tutela.

7. Ciascun Assessorato provinciale all'Ambiente provvede alla trasmissione dei Registri al Dipartimento regionale all'ambiente.

8. I Registri provinciali delle specie di cui all'articolo 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati agli Enti interessati.

Art. 6

Iniziative di valorizzazione e tutela

1. Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'articolo 4, le Province promuovono e sostengono specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea da realizzarsi con gli Enti Locali, con le Università, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste. Tali iniziative puntano alla creazione di una coscienza il più ampia possibile sul concetto di tutela ambientale e vegetale.

2. Le Province promuovono l'immagine delle specie di cui all'articolo 2 anche ai fini turistici nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità.

3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi contenuti nei Registri di cui all'articolo 5, le specie di alto pregio sono automaticamente sottoposte a vincolo storico-paesaggistico di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni. Per esse saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi e la flora spontanea inseriti nel registro di cui all'articolo 5 e le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.

4. È fatto divieto a chiunque abbattere senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2 inserite nei Registri provinciali di cui all'articolo 5.

5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nei Registri di cui all'articolo 5 collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata per competenza al Corpo Forestale dello Stato e al Dipartimento regionale Agricoltura e Forestazione.

7. Le autorizzazioni all'abbattimento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, inserite nel registro di cui all'articolo 5 possono essere subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalità e tempi indicati nell'atto stesso di autorizzazione.

Art. 7

Controllo e monitoraggio

1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dal Corpo Forestale dello Stato sulla base di apposita convenzione.

2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie provinciali e municipali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.

Art. 8

Sanzioni

1. È fatto divieto a chiunque di abbattere, sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali o flora autoctona spontanea, in proprietà pubblica o privata, inseriti nei registri provinciali di cui all'articolo 5.

2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, inseriti nel registro di cui all'articolo 5, per scopi vivaistici e/o ornamentali.

3. Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ogni pianta interessata.

4. Il soggetto autorizzato all'abbattimento di cui all'articolo 6, comma 5, che non esegua il reimpianto di cui all'articolo 5, comma 6, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.

5. Salvo l'applicazione della legge penale, per le sanzioni previste dalla legge, si adatteranno le procedure e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.

7. I comuni ed i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, esercitano il potere sanzionatorio ed utilizzano le risorse finanziarie così acquisite per la tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 48

Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su «Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2010».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 49

Proroga termine legge regionale 31 marzo 2009, n. 10.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 10 è prorogato al 30 giugno 2010.

2. La Giunta regionale, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 50

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di classificazione alberghiera

1. I requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive contenuti negli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, recante «Disciplina della classificazione alberghiera» ed all'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28, recante «Ricezione turistica all'aria aperta» sono modificati secondo le tabelle di cui all'allegato A.

2. Ai fini della presente legge, per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera C) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) fatte salve dai tali provvedimenti legislativi.

3. Gli alberghi, i motel o i villaggi albergo, sono classificati in cinque classi contrassegnate da stelle, in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A della presente legge con le seguenti specificazioni:

a) per alberghi, motel o villaggi albergo già classificati e autorizzati e non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento sono obbligatori i soli requisiti minimi previsti dalla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, recante «Disciplina della classificazione alberghiera» e dalla legge regionale 11 luglio 1986, n. 28, recante «Ricezione turistica all'aria aperta»;

b) in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, gli alberghi, i motel e i villaggi albergo sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A, alla presente legge. In caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, detti standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi;

c) in caso di alberghi, motel o villaggi albergo interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, per dette strutture non si applicano i requisiti minimi di cui alla presente legge, bensì i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, recante «Disciplina della classificazione alberghiera» e dalla legge regionale 11 luglio 1986, n. 28, recante «Ricezione turistica all'aria aperta»;

d) per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici tutelati e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale, o comunque sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard, limitatamente ai re-

quisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, la classificazione di alberghi, motel o villaggi albergo, cioè la prima classificazione della struttura nuova, o, per quelle già esistenti alla scadenza del periodo di validità di quella già ottenuta, la classificazione a rinnovo è attribuita in base ai nuovi standard minimi di cui all'allegato A.

5. In ogni caso, per tutti gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, l'adeguamento ai nuovi standard minimi ad essi applicabili è completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010 con la presentazione agli enti competenti della scheda di denuncia, in base alla quale l'organo competente attribuisce alle strutture una nuova classificazione secondo i nuovi requisiti minimi, che sostituisce la precedente.

6. La Giunta regionale, su proposta del competente Dipartimento, è autorizzata ad adottare un regolamento per il controllo periodico sul mantenimento da parte delle strutture ricettive degli standard minimi di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

«Allegato A»

PROSPETTO DI DEFINIZIONE
DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI
DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI

ALBERGHI AD UNA STELLA

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

— assicurato 12 ore su 24

servizio di notte

— addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

— assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

— in cassaforte dell'albergo

SERVIZI ALLE CAMERE

— servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno

— cambio della biancheria da camera una volta alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

— cambio della biancheria da bagno due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

SERVIZI VARI

— servizio fax e fotocopiatrice

SALE O AREE COMUNI

— almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione

— punto ristoro, anche con distributore automatico

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

— servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

— bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano

bagni privati nelle camere

— il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 40% delle camere

CAMERE

— un numero minimo di sette camere

Per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista:

— per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

riscaldamento

— in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

dotazioni varie

— televisore ad uso comune

— apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

— arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)

— lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)

— chiamata del personale con citofono o campanello

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

— chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)

— asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino

— materiale d'uso per l'igiene della persona

— cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A DUE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

— assicurato 12 ore su 24

servizio di notte

— addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

— assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

— in cassaforte dell'albergo

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

— in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

SERVIZI ALLE CAMERE

— servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno

— cambio della biancheria da camera due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

— cambio della biancheria da bagno tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

SERVIZI VARI

— servizio fax e fotocopiatrice

SALE O AREE COMUNI

— di superficie complessiva, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza

— punto ristoro, anche con distributore automatico

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

— servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

— bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano

bagni privati nelle camere

— il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere all'80% delle camere

CAMERE

— un numero minimo di sette camere

Per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista:

— per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

— obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

— in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

dotazioni varie

— televisore ad uso comune

— apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

— arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)

— sgabello o ripiano apposito per bagagli

— lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)

— chiamata del personale con citofono o campanello

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

— chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)

— asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino

— materiale d'uso per l'igiene della persona

— cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A TRE STELLE**SERVIZIO DI RICEVIMENTO**

— assicurato 16 ore su 24

servizio di notte

— addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

— assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

— in cassaforte dell'albergo

SERVIZIO DI BAR

— 12 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

— 12 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

— in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

SERVIZI ALLE CAMERE

— servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno

— cambio della biancheria da camera due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

— cambio della biancheria da bagno tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

— una lingua

SERVIZI VARI

— divise per il personale

— servizio fax e fotocopiatrice

— servizio internet riservato agli alloggiati

SALE O AREE COMUNI

— sala ristorante (se previsto servizio)

— di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 10%)

— sala o area bar in locale comune

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

— servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

— il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere

CAMERE

— un numero minimo di sette camere

Per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista:

— per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati

— per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

— obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

— in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

dotazioni varie

— televisore ad uso comune

— apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

— arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)

— sgabello o ripiano apposito per bagagli

— televisore

— telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna

— cassetta di sicurezza (50% sul n. camere)

— chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

— chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)

— asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino

— oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona

— asciugacapelli

— cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A QUATTRO STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

— assicurato 16 ore su 24

servizio di notte

— portiere di notte

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

— a cura di addetto

servizio custodia

— in cassette di sicurezza singole nelle camere

SERVIZIO DI BAR

- 12 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

- 16 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

SERVIZIO DI RISTORANTE

- in sala apposita, se previsto il servizio

SERVIZI ALLE CAMERE

- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno con riassetto pomeridiano;
- cambio della biancheria da camera tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- cambio della biancheria da bagno tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

- due lingue

SERVIZI VARI

- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna entro le 24 ore;
- divise per il personale
- servizio di parcheggio assicurato dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere;
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio internet riservato agli alloggiati

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

- vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante (se previsto servizio)
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 30%)
- sala o area bar in apposito locale
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

Per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista:

- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie minima di 4 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)

— sgabello o ripiano apposito per bagagli
— poltrona
— televisore
— rete TV satellitare
— telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
— connessione a internet
— cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
— frigo bar
— chiamata del personale a mezzo telefono
DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)
— chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
— accappatoio da bagno a persona
— asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
— oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
— asciugacapelli
— cestino rifiuti e sacchetti igienici
ALBERGHI A CINQUE STELLE
SERVIZIO DI RICEVIMENTO
— assicurato 24 ore su 24
<i>servizio di notte</i>
— portiere di notte
<i>servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento</i>
— a cura di addetto
<i>servizio custodia</i>
— in cassette di sicurezza singole nelle camere
SERVIZIO DI BAR
— 16 ore su 24 con addetto
<i>servizio di bar reso anche nelle camere</i>
— 24 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
— in sala apposita o ristorante
— servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione
SERVIZIO DI RISTORANTE
— in sala apposita
— servizio di ristorante reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione
SERVIZI ALLE CAMERE
— servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno con riassetto pomeridiano;
— cambio della biancheria da camera tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
— cambio della biancheria da bagno tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
LINGUE ESTERE
— tre lingue
SERVIZI VARI
— servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata
— divise per il personale
— servizio di parcheggio 24 ore su 24 ore (80% delle camere)
— servizio fax e fotocopiatrice
— servizio internet riservato agli alloggiati
<i>dotazioni varie</i>
— televisore ad uso comune
— apparecchio telefonico ad uso comune
— ingresso protetto da portico pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggetta a vincoli)
DOTAZIONE DELLE CAMERE
— arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)
— sgabello o ripiano apposito per bagagli
— poltrona
— televisore
— rete Tv satellitare
— telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna

- connessione a internet
- cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
- frigo bar
- misure atte a ridurre i rumori
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- accappatoio da bagno a persona
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

- vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 50%)

- sala o area bar
- sala o area soggiorno/lettura/divertimento
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

Per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista:

- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie minima di 5 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

- ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 7 dicembre 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 51

Provvedimento di variazione alla Tabella C allegata alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 20, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)».

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla tabella C allegata alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 20, sono apportate, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, le modifiche indicate nella tabella allegata.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 7 dicembre 2009

Loiero

(segue allegato)

Allegato

Tabella C

Legge regionale				Oggetto del provvedimento	2009	2010	2011	riferimento	
gg	mm	aa	num					Capitolo	upb
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (art. 1 e 2)	6.001.625,54			2233211	3.2.04.05
2	3	2005	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005 Art. 1, commi 4 e 5 – Ex Fondo sollievo	-6.001.625,54			32040511	3.2.04.05
Totale per anno					0,00	0,00	0,00		

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.